



**REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio enti locali

All. 1) Adempimenti

A) Atti fondamentali che il Comune deve adottare nell'iter istruttivo e che, ai sensi dell'art. 27, c. 3, entro i 15 giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi, deve trasmettere allo scrivente Ufficio.

L'istituzione della Compagnia Barracellare si concretizza osservando scrupolosamente le procedure previste dalla L.R. 15 luglio 1988, n. 25 e ss.mm.ii. gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 nonché 14, 15 e 16 della medesima norma, regolamentano le modalità di prima costituzione.

- 1) Deliberazione Consiliare di istituzione della Compagnia Barracellare indicante numero complessivo componenti, numero ufficiali e graduati (art. 8);
- 2) Deliberazione Consiliare di "Approvazione Regolamento Comunale della Compagnia Barracellare" (art. 27) atto a disciplinare il funzionamento e l'organizzazione della Compagnia. Tale regolamento conterrà disposizioni di ordine generale, dettagliato anche sulle altre materie (affidamento e custodia dei beni, contabilità, entrate, riscossioni, rendiconti semestrali);
- 3) Deliberazione Consiliare di "Designazione del Capitano della Compagnia Barracellare" (art. 12, c. 1);
- 4) Decreto Sindacale di nomina formale del Capitano della Compagnia Barracellare, previa attribuzione della qualifica di Agente di PS da parte della Prefettura competente e Giuramento del Capitano di fronte al Sindaco (art. 12, c. 2);
- 5) Decreto Prefettizio di nomina del Capitano;
- 6) Deliberazione della Giunta che predispone, d'intesa con il Capitano, l'elenco dei componenti la compagnia previo accertamento dei requisiti psico-fisici (art. 12, c. 4);
- 7) Deliberazione del Consiglio Comunale che, previa attribuzione della qualifica di Agente di PS da parte della Prefettura competente, approva l'elenco dei barracelli e la Costituzione della Compagnia (art. 12, c. 4);
- 8) Trasmissione del relativo Decreto Prefettizio di Costituzione della Compagnia Barracellare con annesso elenco componenti;
- 9) Decreto Sindacale di Giuramento dei Barracelli (art. 13, c. 4);
- 10) Decreto Sindacale di Immissione in servizio di ogni componente della Compagnia Barracellare. Con l'Immissione in servizio della Compagnia ha inizio il periodo triennale di attività (art. 13, c. 4).

B) Rinnovi triennali della Compagnia e nomina del nuovo Capitano

Con il provvedimento di Immissione in Servizio della Compagnia Barracellare (Decreto Sindacale) ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia (art. 13, c. 4) alla cui scadenza occorre designare il "nuovo" Capitano (art. 12, c. 7).

Qualora sei mesi prima della scadenza normale della Compagnia Barracellare non venga data disdetta o venga assunta una diversa deliberazione da parte del



**REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio enti locali

Comune, la Compagnia si intende automaticamente rinnovata per il successivo triennio.

L'incarico del Capitano non prevede proroga, pertanto, allo scadere del triennio l'Assemblea dei Barracelli è chiamata ad indicare, attraverso la votazione a scrutinio segreto, la terna di nomi dei barracelli aspiranti alla designazione della nomina del "nuovo" Capitano, da disporsi con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti. Con il medesimo atto potrà essere disposto e avviato il nuovo triennio allegando alla deliberazione anche l'elenco aggiornato dei barracelli in servizio attivo.

Il "nuovo" Capitano, dopo la regolare nomina, deve prestare giuramento davanti al Sindaco. Tale ultimo adempimento non è richiesto solamente in caso di riconferma del precedente Capitano.

Con proprio Decreto, il Sindaco dispone l'immissione in servizio della Compagnia per il nuovo triennio.

I Decreti Prefettizi di attribuzione della qualifica di Agente di PS non scadono a fine triennio ma sono sempre validi salvo Revoca.

Gli atti adottati devono essere trasmessi dall'Amministrazione comunale – così come riportato al punto A) – solo ed esclusivamente per via telematica a questo Ufficio (eell.servizioentilocali@pec.regione.sardegna.it) e alla Prefettura territorialmente competente.

C) Adempimenti del Capitano e Segretario della Compagnia Barracellare per la nomina del nuovo Capitano.

L'Assemblea dei Barracelli, convocata appositamente dal Capitano e validamente costituita, è presieduta dal Capitano medesimo con l'assistenza del Segretario della Compagnia, cui si rammenta la registrazione sul portale Sardegna Autonomie (circolare Prot. 7309 del 07/02/2017 e Circolare Prot. 22091 del 17/05/2019).

Le operazioni di voto, di scrutinio e i risultati finali sono puntualmente annotati sul Registro dei Verbali delle riunioni dal Segretario della Compagnia Barracellare, regolarmente nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia, ai sensi dell'art. 16, c. 1, della L.R. n. 25/88.

Sul verbale di cui sopra devono risultare infatti le operazioni di scrutinio con le indicazioni dei voti riportati dai singoli barracelli, in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 e tutti nominabili. Si intendono inseriti nella terna i barracelli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Copia del Verbale dell'Assemblea è trasmessa al Sindaco per i successivi e conseguenti adempimenti.

A maggior trasparenza e garanzia dell'operato della Compagnia e delle operazioni di voto per la succitata nomina, il Regolamento Barracellare potrà "dettagliare" sull'esercizio del voto.

Solo a titolo d'esempio:



**REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio enti locali

- 1) *E' consentita una espressa e preventiva rinuncia alla candidatura, dichiarata durante l'assemblea o per iscritto dal Barracello.*
- 2) *E' ammissibile una dichiarazione di disponibilità o autocandidatura resa preliminarmente dal Barracello prima della votazione della terna dei nominativi.*
- 3) *Nella scheda possono essere indicati max 3 nominativi. Nel caso di parità di voti, al 3° posto, tra due o più aspiranti si può ricorrere a una votazione di ballottaggio fra loro indicando solo un (1) nominativo e ove ricorra ulteriore parità si potrebbe optare per il più anziano di età.*

D) Adempimenti contabili e amministrativi per la Compagnia Barracellare (art. 17, c. da 1 a 8)

Si rimarca che la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio annuale (anno solare) di previsione, redatto in termini di cassa. La rendicontazione a consuntivo deve essere presentata al Comune di appartenenza entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno solare, per l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale (art. 17, c. 6 e art. 18, c. 3).

Dalla rendicontazione sull'attività svolta dalla Compagnia Barracellare devono risultare chiaramente il Fondo Cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre ed il Fondo Cassa finale.

In osservanza di quanto disposto dalla delibera di G.R. n. 15/7 del 21/03/2017, Allegato A), Controllo a Campione, alla lettera g), *"per facilitare la verifica dei rendiconti contabili che saranno richiesti in sede di controllo a campione e che riguarderà, in particolare, i contributi erogati dalla Regione, le relative somme dovranno figurare, in entrata ed in uscita, in apposita sezione dedicata del bilancio della Compagnia, al fine della immediata identificazione delle corrispondenti voci di spesa rispetto al vincolo di destinazione"*.

L'Amministrazione Comunale, in piena autonomia e in conformità alle leggi in vigore, può destinare risorse proprie alla Compagnia Barracellare secondo modalità da stabilirsi con apposite convenzioni ovvero attraverso specifica disciplina prevista nel Regolamento Barracellare Comunale, per la salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Ente, siti fuori dalla cinta urbana o per altri beni, pubblici e privati, come puntualmente specificato al succitato art. 2 della L.R. 25/88.

Le Compagnie, dovranno conservare i rendiconti e i propri atti deliberativi nella propria sede legale. Compresi tutti gli atti e i documenti a verifica del numero effettivo dei barracelli abilitati e in attività. Nonché provvedere alla cancellazione dagli elenchi dei barracelli non più in servizio previa comunicazione al Sindaco, alla competente Prefettura e alla Regione.

Il Registro delle presenze "ordini di servizio" deve essere compilato giornalmente: deve riportare possibilmente anche un riepilogo mensile e deve essere il più snello possibile (nel caso dovesse essere trasmesso via Pec) sempre per consentire all'Ufficio scrivente un agile controllo e verifica dei Barracelli in servizio attivo.